

Circ. n. 150/09 7595/Sn AAB/sb

Milano, 1° ottobre 2009

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
aderenti allo SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

A tutti i Componenti
Il CONSIGLIO NAZIONALE
dello SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

Oggetto: Lavoro occasionale di tipo accessorio

Con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l'INPS ha fornito indicazioni in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, integrando il D.Lgs 276/03 e le norme in materia in precedenza emanate. Con questa definizione possono considerarsi quelle prestazioni di lavoro occasionale, definite appunto "accessorie", in quanto non sono riconducibili a contratti di lavoro specifici perché svolte in modo saltuario. Per tutelare e regolamentare dette prestazioni sono stati previsti dei "**buoni lavoro**" (detti anche "**voucher**").
Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l'INPS che quella assicurativa presso l'INAIL.

Le attese per ulteriori ampliamenti applicativi nel settore del commercio, turismo e servizi per attività specifiche, non sono state premiate **in quanto l'INPS ha ampliato la categoria dei prestatori d'opera ma non quella dei committenti.**

Possano impiegare lavoro occasionale di tipo accessorio, nel settore commercio al quale appartengono le nostre attività, soltanto:

- le imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, cioè quelle imprese individuali gestite sotto forma di imprese familiari, costituite ai sensi dell'art. 230/bis c.c., in quanto nell'attività partecipano familiari del titolare in modo continuativo;
- l'impresa che svolge l'attività di consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Da quanto sopra si deve dedurre, vista l'assenza di precisazioni specifiche, che le prestazioni all'interno del chiosco o del negozio edicola possono essere richieste soltanto dalle imprese familiari di cui sopra, mentre le prestazioni per la consegna porta a porta e la vendita esterna di quotidiani e periodici possono essere richieste sia dalle imprese familiari che dalle altre imprese che svolgono detta attività.

Pagina 1 di 3

Soggetti che possono svolgere il lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- Pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
- Studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o Istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art.22, co.1, lett.f, L. n.133/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Per periodi di vacanza si intendono (circolare n.4/05 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

- o per vacanze natalizie il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- o per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- o per vacanze estive i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, co. 1, lett. e) modificato dalla L. n. 33/09).

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

- Altre categorie di prestatori, comprese le casalinghe, i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e per l'anno 2009 i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
- I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie **non consentono** né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell'ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico.

Limiti economici per il committente

Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio utilizzate non possono superare un importo complessivo di **€10.000,00 per anno fiscale**.

Limiti economici per il prestatore

Per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a **€5.000,00 netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente**. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di € 6.660,00. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di **€3.000,00 per anno solare**.

Il sistema dei buoni (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni, il cui valore nominale è **pari a €10,00**.

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari, il valore nominale del **voucher** è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio. **Pertanto, il valore netto del voucher da €10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a €5,80.**

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per altre imprese il valore netto del **voucher** da **10,00 Euro nominali**, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è **pari a €7,50**, in quanto il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Acquisto buoni lavoro

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:

- cartacea: i buoni (**voucher**) cartacei sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, **presso le Sedi INPS**;
- telematica: essa è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it cliccando, nell'home page, "voucher lavoro occasionale".

L'impresa familiare che utilizza le prestazioni occasionali accessorie deve acquistare i voucher soltanto con la procedura telematica.

Riscossione buoni lavoro


La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Per consentire la riscuotibilità del **voucher** presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'INPS **raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro**, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Per ulteriori precisazioni sui vari casi di utilizzo dei buoni si consiglia di contattare la sede INPS di competenza.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)



Pagina 3 di 3